

STATUTO

ART. 1) DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito un consorzio con attività esterna, disciplinato ai sensi artt. 2602 e 2612 e ss. Codice Civile e dai seguenti patti, denominato "CONSORZIO SINERGI-TEC", con sede nel Comune di Castel San Pietro Terme (BO) in via Tanari n.68/a, di seguito nel presente Statuto il "Consorzio". Con deliberazioni del Consiglio Direttivo potranno essere istituite filiali, succursali, uffici o recapiti, sia in Italia che all'estero.

ART. 2) SOGGETTI ADERENTI

Possono aderire al Consorzio imprese o comunque soggetti esercenti attività imprenditoriale nei settori e per le attività tra quelle previste dall'oggetto di cui al successivo articolo.

ART. 3) SCOPO ED OGGETTO

Il Consorzio non ha scopo di lucro.

Esso ha come oggetto e finalità la promozione delle integrazioni ed aggregazioni fra i soggetti di cui all'art. 2, mediante la proposizione, il coordinamento e la gestione delle attività degli stessi, considerati nel loro insieme o per singoli gruppi, migliorandone capacità ed efficienza, nell'ambito delle seguenti iniziative:

a) sviluppo di ricerche industriali, trasferimento

tecnologico, interscambio di conoscenze e tecnologie, anche al fine della compatibilità agli standard tecnici internazionali;

- b) creazione di laboratori nonché centri di ricerca e prova;
- c) realizzazione di banche dati, centri studio ed osservatori permanenti concernenti l'offerta e la domanda di materie prime, prodotti, macchinari, attrezzature, servizi, soluzioni per la riduzione dell'inquinamento anche attraverso il sostegno della riconversione del ciclo lavorativo e degli interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo di energia pulita nei siti produttivi;
- d) promozione e sviluppo di proprietà industriali ed intellettuali;
- e) realizzazione di servizi logistici nonché di servizi informatici e telematici, anche destinati a fornire alle imprese consorziate informazioni di mercato, produttive e tecnologiche in grado di stimolare l'interazione e l'integrazione fra imprese di una medesima filiera produttiva;
- f) fornitura di servizi di assistenza e consulenza tecnica, commerciale e di comunicazione a favore dei consorziati nelle materie attinenti, relative o connesse all'oggetto sociale;

- g) promozione commerciale di prodotti innovativi, anche mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, svolgimento di azioni pubblicitarie, effettuazione di studi e ricerche di mercato;
- h) ricerca di mercati e/o di forme di approvvigionamento e/o di ambiti di produzione e sviluppo;
- i) costituzione o partecipazione ad organismi (associativi, consortili, societari) con soggetti aventi le stesse finalità;
- j) coordinamento della propria attività con quella di altri organismi aventi il medesimo oggetto;
- k) ogni altra iniziativa finalizzata a favorire i progressi di integrazione, organizzativa, commerciale o societaria tra imprese consorziate;

Il Consorzio può compiere tutti gli atti ed operazioni, costituire e gestire qualsiasi rapporto e quanto in genere ritenuto utile per il perseguimento dell'oggetto consortile.

Sono espressamente escluse le operazioni di raccolta di risparmio e quelle comunque vietate dalla normative in genere.

Il Consorzio ha la funzione di operare nelle materie che attengono all'oggetto consortile, eventualmente anche in nome e per conto dei consorziati, nel loro in-

sieme o per singoli gruppi.

A questi fini, i consorziati, nel loro insieme o per singoli gruppi, potranno farsi promotori di specifici progetti esecutivi per la cui realizzazione potranno conferire al Consorzio mandato collettivo con rappresentanza. Il Consorzio potrà quindi partecipare ai bandi pubblici o attivare altre forme di finanziamento per l'ottenimento di contributi o finanziamento finalizzati alla realizzazione di progetti.

Il Consorzio, sulla base dei poteri conferiti dai consorziati, potrà altresì occuparsi della concreta realizzazione dei progetti e quindi intrattenere tutti i rapporti precontrattuali e contrattuali nonché porre in essere tutte le ulteriori attività a tal fine necessarie.

A sua volta, con specifiche procure speciali il Consorzio, previa approvazione del Consiglio direttivo, potrà conferire mandato a rappresentare il Consorzio stesso ad uno o più incaricati, eventualmente proposti da ciascun gruppo di imprese facenti parte del medesimo progetto.

Per il perseguimento dei suoi scopi, il consorzio potrà acquisire partecipazioni in società o aderire ad altri consorzi e/o aggregazioni fra imprese che perseguono obbiettivi analoghi o connessi a quelli previsti

dall'oggetto consortile.

ART. 4) MANDATO IRREVOCABILE

L'acquisizione della qualità di consorziato sia in sede costitutiva, sia successivamente, comporta, senza necessità di ulteriori atti ma solo in forza del presente Statuto, il conferimento e l'attribuzione al Consorzio, per tutta la durata del medesimo, e quindi all'Organo Amministrativo del Consorzio stesso, e per esso ai suoi delegati o incaricati o procuratori speciali, nell'ambito di un rapporto di mandato irrevocabile con rappresentanza, di tutti i poteri necessari o solamente opportuni per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni concernenti l'attività consorziale e quindi, in particolare, l'attribuzione di tutti gli occorrenti poteri per la definizione, perfezionamento, stipulazione, modificazione, estinzione o risoluzione, in nome e per conto di essi consorziati di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, anche se esclusivamente per le materie attinenti ed inerenti alle fasi delle rispettive imprese oggetto dell'attività del Consorzio. Ciascun consorziato si impegna fin d'ora ad assicurare l'adempimento delle conseguenti obbligazioni nella misura proporzionale all'utilizzo degli stessi per le esigenze della propria impresa, nei limiti peraltro dell'oggetto

dell'attività del Consorzio.

Per il raggiungimento dello scopo e finalità del Consorzio, i consorziati conferiscono al Consorzio medesimo, che accetta ed assume per tutto il tempo della sua durata, regolare mandato collettivo con rappresentanza dei consorziati stessi, i quali si obbligano a delegare ed affidare ad esso la disciplina e regolamentazione di tutti i rapporti giuridici attinenti ed inerenti a quelle fasi delle rispettive attività d'impresa la cui organizzazione e svolgimento in comune costituisce "oggetto e finalità" del Consorzio stesso, e quindi ciascuno di essi partecipanti attribuisce espressamente all'Organo Amministrativo del Consorzio medesimo, e per esso ai suoi delegati od incaricati pro-tempore, tutti i poteri per il compimento e l'esecuzione di tutte le conseguenti attività ed operazioni nonché per la definizione, stipulazione, modificazione o risoluzione, in nome e per conto di essi consorziati, di atti, negozi, contratti, convenzioni o accordi, il tutto comunque solo ed esclusivamente per le materie attinenti ed inerenti alle fasi delle rispettive imprese oggetto dell'attività del Consorzio.

Il Consorzio potrà inoltre verificare l'opportunità di forme di coordinamento della propria attività con quella di altri consorzi aventi il medesimo oggetto even-

tualmente costituiti.

A tal fine il Consorzio ha la facoltà di delegare in tutto o in parte i propri poteri e/o funzioni come definiti nel presente Statuto ad un unico mandatario ovvero a costituire e/o partecipare ad una struttura organizzativa unitaria, sia essa un'associazione anche temporanea, un consorzio o società consortile, un altro ente collettivo ovvero una qualsivoglia altra forma di aggregazione, cui affidare in tutto o in parte l'eventuale gestione unitaria e comune delle attività facenti capo a ciascun consorzio, e ciò allo scopo e con l'obiettivo di razionalizzare l'operato ed ottimizzare i risultati, nell'interesse di ogni singolo consorzio e di tutti i consorziati.

ART. 5) DURATA

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2030 (duemilatrenta), salvo proroga o anticipato scioglimento che dovranno essere deliberati dall'Assemblea.

ART. 6) FONDO CONSORTILE, CONTRIBUTI AGGIUNTIVI, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO ED AI COSTI DI GESTIONE,

Il fondo consortile è costituito da:

- contributi iniziali dei consorziati sottoscrittori dell'atto costitutivo, pari ad Euro 2.000,00 (duemi-

la);

- contributi iniziali dei nuovi consorziati che aderiranno al Consorzio in epoca successiva: Euro 4.000,00 (quattromila);
- Il contributo annuale per le spese di gestione e per una quota degli investimenti in ricerca che, per il primo anno, viene determinato in Euro 1.000,00 (mille) a carico dei consorziati; tale contributo annuale verrà in seguito determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- contributi aggiuntivi, erogati dai consorziati, qualora il fondo risulti insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili, nei termini e con le modalità deliberate dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- liberalità ed eventuali altri conferimenti, da chiunque effettuati a titolo di incremento del fondo per il conseguimento delle finalità consortili;
- beni eventualmente acquisiti con il fondo consortile;
- contributi erogati da enti pubblici territoriali, associazioni, enti pubblici italiani o stranieri per il conseguimento delle finalità consortili.

La quota di partecipazione è incedibile ed intrasferibile a qualsiasi titolo e per qualsiasi causa; in caso di cessione per atto tra vivi o mortis causa dell'a-

zienda o di un suo ramo, il cessionario assumerà automaticamente la qualifica di consorziato, purchè in possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, salvo che il Consiglio Direttivo, cui dovrà essere comunicata per iscritto la cessione, non manifesti la sua opposizione/diniego al subingresso automatico con decisione motivata ed insindacabile, comunicata all'acquirente l'azienda entro 14 giorni dalla ricevuta notizia della cessione stessa.

Tale diniego dovrà essere confermato o revocato dall'Assemblea dei soci, all'uopo convocata, nei successivi 14 giorni.

Parimenti l'eventuale costituzione in pegno della quota di partecipazione o il suo assoggettamento ad altro vincolo non avrà alcun effetto nei confronti del Consorzio se non approvata preventivamente dal Consiglio Direttivo e successivamente ratificata dall'Assemblea.

Il contributo iniziale deve essere versato in unica soluzione al momento dell'ingresso del consorziato.

Ciascun consorziato deve contribuire alle spese di funzionamento ad ai costi di gestione del Consorzio, ivi incluse eventuali sopravvenienze passive e minusvalenze patrimoniali, in relazione alle delibere assunte dal Consiglio Direttivo. Conseguentemente le imprese consorziate si impegnano e si obbligano ad effettuare

prontamente il versamento di tali contributi in denaro per la copertura delle spese di funzionamento e dei costi di gestione sulla base del riparto che verrà redatto sulla scorta del conto di previsione predisposto ed approvato dal Consiglio Direttivo salvo conguaglio a rendiconto di fine esercizio.

Il singolo consorziato dovrà rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

Concorreranno a costituire il fondo anche i beni strumentali acquistati con le somme derivanti dalle quote di partecipazione e dai contributi annuali, e potranno confluire nel fondo consortile anche altri cespiti, attività, sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali di cui l'assemblea deliberi l'acquisizione e/o imputazione al fondo stesso, e ciò anche in deroga a quanto in seguito previsto.

Conseguentemente all'esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, la gestione del consorzio non potrà portare alla distribuzione di utili sotto qualsiasi forma; eventuali sopravvenienze attive o plusvalenze patrimoniali costituiranno minor costo di gestione, salvo che l'assemblea ne deliberi l'imputazione/acquisizione al fondo consortile per essere destinati

all'attività consortile ed a fini mutualistici.

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non potranno chiedere la divisione del fondo né i loro creditori particolari potranno far valere su di esso i propri diritti di credito.

Per le obbligazioni assunte in nome del Consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza i terzi creditori possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile; mentre in caso di obbligazioni assunte dagli Organi Consortili per conto dei consorziati questi ultimi rispondono solidalmente col fondo consortile.

In caso di scioglimento del Consorzio il residuo netto che ne risulti verrà ripartito proporzionalmente fra i consorziati con le stesse modalità previste per la ripartizione delle spese di gestione. Ciascuna consorziata, prima di ottenere la propria quota di fondo consortile residua, dovrà provare agli organi del consorzio di avere definitivamente regolato tutti i propri rapporti di debito verso il consorzio, verso il soggetto somministrante e verso i terzi nei confronti dei quali il fondo consortile e/o gli altri consorziati possono essere chiamati a rispondere.

Il Consorzio potrà realizzare attività che, per loro natura, possono interessare soltanto una parte dei con-

sorziati fatto salvo, in tal caso, l'obbligo per i consorziati partecipanti di sostenere interamente le spese che il Consorzio debba impegnare per tali attività.

Qualora il fondo dovesse risultare insufficiente per la realizzazione degli scopi consortili, è competenza dei consorziati procedere alla deliberazione di contributi straordinari, determinandone anche il loro ammontare.

Il contributo annuale per le spese di gestione e per una quota degli investimenti in ricerca che, per il primo anno, viene determinato in Euro 1.000,00 (mille) a carico delle imprese consorziate che aderiranno in epoca successiva alla stipula dell'atto costitutivo. Tale contributo annuale verrà in seguito determinato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.

ART. 7) AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

L'adesione al Consorzio di ulteriori soggetti rispetto ai sottoscrittori dell'Atto costitutivo verrà deliberata dal Consiglio direttivo, previa verifica dei requisiti previsti dall'art.2 dello Statuto e dei requisiti, qualora esistenti, espressamente previsti da specifiche disposizioni legislative.

ART. 8) PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI NUOVI CONSORZIATI

Il consorzio è aperto all'adesione di nuovi partecipanti su decisione discrezionale e insindacabile del Consiglio Direttivo; l'ingresso di nuovi soci non co-

stituisce modifica del presente statuto. L'ammissione di nuovi consorziati comporterà l'accettazione incondizionata di tutte le norme del presente atto, di quelle dell'eventuale regolamento consortile e delle altre eventuali pattuizioni complementari e accessorie.

Possono assumere la veste di consorziati, siano essi di nazionalità italiana o estera, le imprese e i soggetti in qualunque forma costituita che possiedono i requisiti fissati dall'art. 2 del presente statuto.

Non possono in ogni caso essere ammesse soggetti con procedure concorsuali in atto.

Chiunque intenda far parte del Consorzio dovrà inoltrare apposita domanda al Consiglio Direttivo, sottoscritta con firma autografa del titolare/legale rappresentante, recante:

- attestazione di conoscenza delle norme statutarie, dell'eventuale regolamento consortile e delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali;
- dichiarazione d'obbligo di accettare e rispettare tali norme statutarie ed eventuali disposizioni regolamentari e d'impegno a versare la quota di partecipazione, gli eventuali contributi aggiuntivi e la quota annua di partecipazione alle spese di funzionamento e ai costi di gestione;

In allegato alla domanda di adesione dovranno essere

presentati i seguenti documenti:

- certificato C.C.I.A.A.;
- copia del bilancio degli ultimi due esercizi;
- certificato dei carichi pendenti attestante il libero godimento dei diritti civili da parte del/i legale/i rappresentante/i;
- ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Consiglio Direttivo per valutare la domanda.

L'accoglimento della domanda viene deliberata dal Consiglio Direttivo, all'unanimità. Il rifiuto di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa.

Il nuovo consorziato, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta di ammissione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve versare il contributo iniziale di partecipazione al fondo consorziale e la quota di partecipazione alle spese di funzionamento e ai costi di gestione.

La qualità di consorziato viene acquisita, previo integrale versamento delle somme suddette, dopo l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese da effettuarsi a cura del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 2612 c.c.

Della avvenuta ammissione di nuovi consorziati, il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'Assemblea.

ART. 9) OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

I consorziati si obbligano a:

- osservare lo statuto e il regolamento consortile, oltre eventuali convenzioni complementari;
- attenersi alle deliberazioni prese dagli organi consortili;
- provvedere prontamente al versamento di ogni somma a favore del Consorzio, secondo gli impegni presi e le obbligazioni assunte conformemente al presente Statuto ed all'eventuale regolamento consortile;
- comunicare al Consiglio Direttivo ogni variazione concernente l'impresa per la quale la normativa vigente prevede la pubblicazione/iscrizione in qualsivoglia pubblico registro ed ogni variazione della compagine sociale per trasferimento delle quote o partecipazioni, sia inter vivos che mortis causa, determinante il passaggio ad altri del controllo dell'impresa consorziata;
- comunicare annualmente al Consiglio Direttivo eventuali significative variazioni del proprio consumo/fabbisogno delle diverse forme di approvvigionamento di beni e servizi o utilità oggetto dell'attività del consorzio.

ART. 10) RECESSO

E' ammesso il recesso dal Consorzio. La dichiarazione

di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio direttivo e diviene efficace tre mesi dopo la ricezione, fatto salvo il diritto di opposizione/diniego del Consiglio Direttivo, esperibile per giustificato motivo.

In ogni caso, il recesso non ha efficacia se il consorziato non ha ottemperato a tutti gli obblighi assunti ed eventualmente ancora da adempiere nei confronti del Consorzio e, più in generale, di terzi con i quali sussistono ancora rapporti contrattuali che lo riguardano. E' ammesso il recesso del singolo consorziato per giusta causa, salvo il diritto di opposizione/diniego del Consiglio Direttivo, esperibile per giustificato motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno tre mesi, e comunque avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica il compimento del periodo di preavviso, salvo che il Consiglio Direttivo autorizzi un'efficacia anticipata.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta di recesso con decisione motivata, da comunicarsi al consorziato recedente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Il provvedimento di dinie-

go è impugnabile avanti al Collegio Arbitrale di cui all'articolo 22, entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

In ogni caso i consorziati potranno recedere, anche senza preavviso ma con dichiarazione comunicata a mezzo lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, nei casi di scioglimento della rispettiva società, ente o consorzio o di cessazione definitiva dell'attività d'impresa ovvero ancora in caso di proroga della durata del consorzio con deliberazione assembleare, purché risultino dissenzienti rispetto a tale delibera.

ART. 11) ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO

L'esclusione di un consorziato può essere deliberata qualora:

- a) il consorziato stesso si sia reso inadempiente alle obbligazioni derivanti dal presente Statuto e/o dai Regolamenti consortili, oppure alle obbligazioni derivanti dalle deliberazioni degli organi consortili, oppure ancora a quelle assunte in suo nome e/o per suo conto dal Consorzio;
- b) siano venuti meno i requisiti previsti per l'adesione al Consorzio;
- c) il consorziato sia incorso in condanna, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei reati previsti dal D.Lgs. 8 Giugno 2001 n.231.

Il Presidente dovrà contestare, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'eventuale causa di esclusione. L'esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo, non potrà comunque avvenire prima di quindici giorni dalla data di spedizione della raccomandata contenente le contestazioni, avendo il consorziato la facoltà, entro tale termine, di presentare memorie e documenti a propria difesa. Contro la decisione del Consiglio direttivo, il consorziato potrà ricorrere secondo le procedure di cui al successivo art. 22 del presente Statuto.

La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura di procedura di concordato anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, di fallimento o di altra procedura concorsuale, comportano ciascuna l'immediata esclusione di diritto del consorziato.

ART. 12) EFFETTI DEL RECESSO E DELLA ESCLUSIONE

Il consorziato receduto o escluso non avrà diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura, né per quanto attiene alla quota di partecipazione ed eventuali contributi aggiuntivi né per quanto attiene alla quota annua di gestione eventualmente anticipati, fatto salvo invece il diritto del Consorzio al pagamento del saldo di tale quota annua di gestione oltre all'indennizzo di ogni maggior spesa o danno.

In caso di recesso o di esclusione, la quota di parte-

cipazione del consorziato receduto o escluso non sarà rimborsata e si accresce proporzionalmente a quella degli altri.

In ogni caso il consorziato receduto o escluso si obbliga a rispondere in proprio degli impegni assunti dal consorzio a suo nome prima della data di esclusione o di effetto del recesso e, per la parte di sua pertinenza, sino al completo soddisfacimento degli impegni medesimi.

A partire dalla data di esclusione o di effetto del recesso il consorziato perde ogni diritto o beneficio derivantegli dall'appartenenza al Consorzio e la sua quota viene ridistribuita in parti percentualmente uguali tra gli altri consorziati.

Il consorziato ha invece l'obbligo di restituire marchi e contrassegni e quanto altro in genere possa riferirsi al consorzio e alle attività del consorzio medesimo o attribuito in concessione dal consorzio che ne è il proprietario.

ART. 13) ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- L'Assemblea dei consorziati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice-Presidente;
- Il Collegio dei revisori (soltanto se nominato

dall'Assemblea);

- Il Segretario (soltanto se nominato).

ART. 14) ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati, in persona dei propri legali rappresentanti e/o titolari, i quali possono anche farsi rappresentare da un altro consorziato o da un terzo previo rilascio di delega scritta. Ciascun consorziato ha diritto ad un voto.

Nessun consorziato può avere più di due deleghe.

Non ha diritto di intervento, né di voto il consorziato inadempiente agli obblighi contrattuali.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno nonché in caso di richiesta fatta al Consiglio stesso da almeno un terzo dei consorziati.

La convocazione avviene mediante avviso scritto inviato ai consorziati per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per telegramma, per fax o per posta elettronica almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'avviso dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora della riunione e l'ordine del giorno e dovrà indicare

la data dell'eventuale seconda convocazione, che può avvenire anche nello stesso giorno, purchè fissata ad ora diversa.

L'Assemblea è competente a:

- ratificare la delibera del Consiglio Direttivo di ammissione di nuovi consorziati, di esclusione e di diniego al subingresso automatico di consorziati;
- nominare e, in caso di giusta causa revocare, i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
- nominare e, in caso di giusta causa, revocare il Presidente ed il Vice Presidente, qualora non vi abbia provveduto il Consiglio Direttivo;
- nominare il segretario che redige il verbale;
- istituire la funzione di Segretario di cui all'articolo 18;
- nominare i membri dell'eventuale Collegio dei Revisori;
- determinare gli eventuali compensi, per il Presidente, il vice-Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori, il Comitato Esecutivo, i consiglieri delegati;
- approvare il bilancio annuale e, su iniziativa del Consiglio Direttivo, il bilancio preventivo;
- determina le quote di partecipazione al fondo con-

sortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti un tantum dai consorziati, su proposta del Consiglio Direttivo;

- emanare direttiva al Consiglio Direttivo per il miglior raggiungimento degli scopi consortili;
- approvare l'eventuale regolamento consortile e le sue modificazioni,
- nominare i liquidatori determinandone i poteri;
- deliberare sulle operazioni immobiliari in genere, ivi compresi in particolare tutti gli atti traslativi, costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali anche parziali e/o di garanzia ed altresì le locazioni ultranovennali, nonché sull'acquisto, alienazione o affitto d'aziende o rami di esse, ed altresì sull'assunzione di partecipazioni in altri enti o loro costituzione;
- delibera su ogni altro oggetto eventualmente sottoposto al suo esame dal Consiglio o dai soci.

L'Assemblea delibera validamente con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei consorziati in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti, in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea inoltre delibera con il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei consorziati:

- ogni eventuale modifica del presente Statuto, fatta salva l'unanimità prevista nei casi di proroga della durata del contratto e per le modificazioni attinenti agli obblighi dei consorziati;

- lo scioglimento del consorzio e la nomina dei liquidatori, anche anticipatamente rispetto alla scadenza fissata al precedente art. 3, e ciò in deroga all'art. 2611 n° 3, Codice Civile, nei casi consentiti dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, dal consigliere più anziano, il quale dovrà farsi assistere dal Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la legittimità delle deleghe ed il diritto di intervento e di voto.

Il verbale, sottoscritto dal segretario, oltre che dal Presidente, è trascritto in apposito libro del quale i consorziati possono prendere visione.

Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno i verbali sono redatti da notaio proposto dal Presidente.

All'Assemblea si applicano, in quanto compatibili, le

norme del Codice Civile che disciplinano l'Assemblea delle società a responsabilità limitata.

Le delibere dell'Assemblea, adottate conformemente alla legge ed al presente Statuto, vincolano tutti i consorziati ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da tre a sette membri e tra essi verranno eletti il Presidente e il suo vice. Il Consiglio Direttivo potrà delegare ad uno o più consiglieri dei poteri particolari per realizzare specifiche attività limitandoli eventualmente nel tempo e nell'oggetto.

Possono essere chiamati a far parte del Consiglio anche persone che non abbiano legami con i consorziati in numero non superiore ad un terzo del totale; rimane fermo che la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo dovrà essere nominata dai consorziati fondatori.

Il Consiglio è investito di tutti i poteri necessari per la gestione del Consorzio, salvo i poteri spettanti all'Assemblea. Qualora, durante il periodo di carica, il consigliere proposto da un'impresa consorziata perdesse la rappresentatività dell'azienda stessa, si deve considerare decaduto. La stessa impresa può proporre un nominativo al consiglio per l'eventuale cooptazione. Il Consiglio esercita, comunque, il proprio diritto di

cooptazione liberamente. Gli amministratori nominati mediante cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea, che provvederà a rinnovare il mandato fino alla scadenza del quarto anno.

In caso di sopravvenuta mancanza di un membro del Consiglio direttivo il sostituto viene nominato per cooptazione dal Consiglio direttivo stesso, salvo l'obbligo di ratifica della nomina alla prima successiva Assemblea. Il consigliere subentrante cesserà dalla carica alla scadenza prevista per il Consiglio direttivo.

Per i rischi professionali inerenti le attività dei consiglieri viene prevista, a carico del Consorzio, la predisposizione di adeguata copertura assicurativa a seguito di polizza sottoscritta con primaria compagnia di assicurazione.

Il Consiglio si raduna nella sede del Consorzio od altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne faccia domanda scritta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, da inviare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun consigliere. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Il Consiglio si reputa regolarmente convocato anche

senza le formalità suddette quando siano presenti tutti i componenti.

Per la validità delle delibere è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo quanto previsto dall'articolo 8. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il verbale delle deliberazioni sarà trascritto sull'apposito libro e sarà firmato dal Presidente e Segretario, se nominato.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, fatta eccezione per quanto riservato dal presente atto alla competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo avrà quindi la facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, nel rispetto di quanto sancito al precedente comma.

Il Consiglio Direttivo è competente, fra l'altro, a:

- determinare la politica di gestione ed amministrazione del consorzio, esercitando anche la necessaria attività di vigilanza sui consorziati al fine del miglior svolgimento dell'attività consortile;

- provvedere alla gestione del fondo consortile ed al compimento di tutte le operazioni, atti, negozi, convenzioni o accordi necessari al raggiungimento degli scopi consortili;
- proporre all'Assemblea le quote di partecipazione iniziale al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti una tantum da consorziati;
- predisporre e, salvo che non ne incarichi l'Assemblea, approvare, entro il mese di febbraio, il bilancio preventivo per la determinazione delle quote annuali di gestione dovute dai consorziati, stabilendo anticipazioni e conguagli, da approvarsi dall'Assemblea in sede di approvazione dei rispettivi bilanci preventivi e d'esercizio;
- predisporre il bilancio di esercizio e sottoporlo all'Assemblea per la sua approvazione;
- esercitare il diritto di veto di fronte alla comunicazione di recesso di un consorziato ai sensi dell'articolo 10;
- nominare, scegliendoli tra i propri componenti, il Presidente e il Vice-presidente, se non vi ha già provveduto l'Assemblea;
- nominare e revocare il Segretario, se istituito;
- determinare la quota di partecipazione al fondo consortile nonché i contributi aggiuntivi dovuti una

tantum dai consorziati, fissare l'entità delle garanzie fideiussorie, nonché il loro eventuale aggiornamento, in conformità alle disposizioni del presente statuto;

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione del consorzio, salvo quelli riservati, per legge o per disposizione del presente statuto, alla competenza di altri organi;
- deliberare sull'ammissione, sulle domande di recesso e sull'esclusione dei consorziati od irrogare sanzioni o penalità e adottare provvedimenti disciplinari per violazioni degli obblighi da parte dei consorziati;
- provvedere ad assumere e licenziare il personale del consorzio deliberandone gli organici e gli emolumenti;
- nominare commissioni per particolari scopi e lavori;
- deliberare sulle eventuali azioni davanti ad ogni autorità;
- predisporre, eventualmente, il regolamento di applicazione delle norme previste dal presente statuto, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

Il Consiglio può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente, dal vice Presidente e da un consigliere, dette attribuzioni pos-

sono, altresì, essere delegate al Presidente, al vice Presidente e/o ad uno o più consiglieri delegati.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ART. 16) PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e il Vice-Presidente durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.

Ad esso è attribuita la firma in rappresentanza legale del Consorzio stesso.

Il Consiglio potrà anche delegare, con apposita delibera, l'uso della firma sociale per determinate operazioni e con le limitazioni che crederà più opportune, ad uno o più consiglieri, tanto congiuntamente che separatamente, e potrà, per l'esecuzione dei suoi deliberati, affidare speciali incarichi ai propri membri e anche a terzi.

Il Presidente è competente a:

- nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi e passivi di cui il Consorzio è parte;
- firmare la corrispondenza, i mandati di pagamento, i contratti e gli impegni, i documenti fiscali ed ogni genere di atto che interessi il Consorzio, in nome dello stesso secondo le deliberazione degli organi

consortili;

- rilasciare quietanze liberatorie delle somme di denaro, da chiunque e a qualsiasi titolo, versate al Consorzio;
- convocare e presiedere le assemblee dei consorziati e le riunioni del Consiglio direttivo;
- eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio direttivo;
- vigilare sulla regolare tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei libri del consorzio;
- vigilare sull'operato di quei soggetti qualificati a cui vengono affidati compiti di gestione del Consorzio sotto il profilo tecnico amministrativo;
- provvedere al deposito del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 2615 bis Codice Civile.

In caso di assenza, impedimento o dimissioni del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente, la cui firma fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza, dell'impedimento o delle dimissioni del Presidente.

Nel caso di assenza, impedimento o dimissioni del Vice Presidente, il Consigliere più anziano subentrerà nelle funzioni di Vice Presidente.

In ogni caso il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere subentrante cesseranno dalla carica alla

scadenza prevista per il Consiglio Direttivo.

Qualora sussista una giusta causa, è facoltà dell'Assemblea dei consorziati revocare il presidente ed il Vice Presidente dalla loro carica con voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

ART. 17) COLLEGIO DEI REVISORI

Quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, può essere nominato il Collegio dei revisori che si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea stessa, la quale nomina anche il presidente del Collegio.

Il Collegio dei Revisori è competente a:

- controllare il bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo prima della presentazione all'assemblea dei consorziati per l'approvazione;
- svolgere attività di controllo sulla regolare tenuta e conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio;
- riferire sui risultati delle attività suddette all'assemblea dei consorziati qualora espressamente da essa richiesto.
- svolgere attività di controllo sull'operato degli organi consortili;

Alla attività del Collegio dei revisori si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile che

disciplinano il Collegio sindacale delle società per azioni.

Per i rischi professionali inerenti le attività dei Revisori viene prevista, a carico del Consorzio, la predisposizione di adeguata copertura assicurativa a seguito di polizza sottoscritta con primaria compagnia di assicurazione.

ART. 18) SEGRETARIO

Qualora l'Assemblea lo ritenga opportuno, può essere nominato il Segretario da parte del Consiglio Direttivo.

Il Segretario può essere revocato in qualunque momento dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario partecipa, senza diritto di voto ma con facoltà di intervento e proposta, alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigendone e sottoscrivendone i relativi verbali.

Il Segretario assiste il Presidente e collabora con quest'ultimo, anche per l'attuazione ed esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; a lui spetta il compito di dirigere e sorvegliare sull'attività ed il funzionamento di tutti gli uffici e servizi del Consorzio, di tutti i dipendenti, addetti ed incaricati agli uffici medesimi ed alla determinazione delle norme che da questi devono essere osservate nell'adempimento del-

le mansioni loro affidate.

Il Segretario può assumere i poteri di rappresentanza ed amministrazione che il Consiglio riterrà di delegargli.

ART. 19) BILANCIO

Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio direttivo curerà la redazione e la presentazione del bilancio di esercizio per il periodo che va dall'1 (uno) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre, che dovrà essere depositato entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso all'Ufficio del Registro delle Imprese ai sensi dell'art.2615 bis Codice Civile, a cura del Presidente del Consorzio.

L'eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio di esercizio non potrà essere diviso fra i consorziati ma dovrà essere destinato ad un apposito fondo riserva indivisibile.

ART. 20) MODIFICHE ALLO STATUTO

Ogni modifica del presente Statuto dovrà essere proposta all'Assemblea dal Consiglio direttivo, anche su richiesta presentata al Consiglio stesso da almeno un quinto dei consorziati. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole dei consorziati secondo quanto indicato all'art.14.

ART. 21) SCIoglimento

Il Consorzio si scioglie per le cause espressamente previste dall'art. 2611 Codice Civile, ed in particolare per l'impossibilità di conseguire l'oggetto consortile.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori, i quali definiranno i rapporti eventualmente in corso, compileranno un rendiconto finale e ripartiranno in parti eguali tra i consorziati stessi le risultanze nonché l'eventuale residuo del fondo consortile. Le quote di fondo consortile ripartite all'atto dello scioglimento del Consorzio diverranno esigibili da ciascun consorziato solo dopo che risulteranno definitivamente regolati tutti i rapporti pendenti nei confronti dello stesso Consorzio.

ART. 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i consorziati ovvero tra i consorziati e il consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o comunque di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, dovrà essere risolta da un arbitro unico nominato dal Presidente del Consiglio Notarile del luogo in cui ha sede il Consorzio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. La se-

de dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Nel caso in cui una parte voglia impugnare in via arbitrale una deliberazione o un provvedimento del Consorzio, dovrà promuovere il giudizio arbitrale nel termine perentorio di giorni trenta dalla data della comunicazione fattagliene.

Nel caso di contestazione tra consorziati il termine di giorni trenta decorre dalla data della notizia del fatto, che provoca la contestazione, pervenuta alla parte interessata. Nell'uno e nell'altro caso scaduto il termine, la parte decade dal diritto d'impugnativa.

Per tutto quanto non espressamente qui disposto le parti fanno espresso rinvio alla normativa vigente in tema di arbitrato.

ART. 23) RINVIO

Il presente Consorzio è regolato dalla legge italiana; per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

ART. 24) CONFERMA OBBLIGHI

I consorziati si obbligano alla stretta osservanza del-

le disposizioni contenute nel presente Statuto consortile, nonché nei Regolamenti consortili. Si obbligano altresì alla stretta osservanza di tutte le deliberazioni che saranno prese dagli organi consortili.